



Decisione/0049/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3362/979pf 25-26/GC/PM/ep del 7 agosto 2026, depositato il 10 agosto 2026, nei confronti dei sigg.ri Cristian D'Adamo e Mario D'Adamo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 3362/979pf 25-26/GC/PM/ep del 7 agosto 2026, depositato il 10 agosto 2026, nei confronti di:

- 1) Cristian D'Adamo, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Vasto (CH), per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A. per avere, nel corso della gara San Paolo Calcio – Union Fossacesia Calcio del 14.02.2026, valevole per il campionato Under 17 Provinciale, al 30^ del primo tempo circa proferito all'indirizzo dell'allenatore della società Union Fossacesia Calcio Domenico Zinni la seguente frase: *“avanti fai sto cambio handicappato”*; successivamente, alla prima interruzione, dopo che il sig. Zinni gli aveva chiesto spiegazioni in merito alla citata affermazione, gli ha risposto: *“io non ti ho detto nulla, se continui ti caccio, qui comando io”*;
- 2) Mario D'Adamo, all'epoca dei fatti arbitro emerito e Presidente della Sezione AIA di Vasto (CH), per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A. per avere in occasione della gara San Paolo Calcio - Union Fossacesia Calcio del 14.02.2026, valevole per il campionato Under 17 Provinciale, fatto indebito accesso all'interno dello spogliatoio arbitrale all'intervallo ed alla fine dell'incontro, nonché per aver sostato durante il secondo tempo a bordo campo nella parte opposta alle panchine, pur non avendo alcun incarico ufficiale in relazione alla gara in oggetto, nonché per aver falsamente dichiarato ad alcuni tesserati di essere il *“tutor”* dell'arbitro per giustificare la propria presenza negli spogliatoi.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Cristian D'Adamo hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Stefania Pezzullo in rappresentanza del sig. Cristian D'Adamo, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Cristian D'Adamo la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di sospensione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

IL RELATORE
Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



Depositato in data 15 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai